



**AUTORITA' GARANTE  
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO**



## **AFFIDAMENTO A TERZI DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO**

**- OBBLIGHI CONTRATTUALI -**



## INDICE

Articolo 1 Oggetto del contratto .....	3
Articolo 2 Caratteristiche tecniche e modalità di esecuzione del servizio .....	3
Articolo 3 Stipulazione del contratto .....	4
Articolo 4 Oneri contrattuali .....	4
Articolo 5 Obblighi dell'aggiudicatario nei confronti dei propri dipendenti.....	4
Articolo 6 Quinto d'obbligo .....	5
Articolo 7 Modalità di fornitura dei buoni pasto .....	5
Articolo 8 Sostituzione degli esercizi convenzionati .....	5
Articolo 9 Verifiche della corretta esecuzione delle prestazioni .....	5
Articolo 10 Responsabilità dell'aggiudicatario.....	6
Articolo 11 Assicurazioni.....	6
Articolo 12 Modalità di pagamento .....	6
Articolo 13 Durata e decorrenza del contratto.....	6
Articolo 14 Domicilio legale.....	7
Articolo 15 Riservatezza .....	7
Articolo 16 Subappalto .....	7
Articolo 17 Risoluzione del contratto .....	7
Articolo 18 Penali .....	8
Articolo 19 Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.....	8
Articolo 20 Foro competente.....	9
Articolo 21 Disposizioni finali .....	9
Articolo 22 Clausola Compromissoria.....	9

Timbro	Firma
--------	-------



## **Articolo 1 Oggetto del contratto**

Oggetto del contratto è l'affidamento a terzi del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto da erogarsi a favore del personale dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito *Autorità*).

## **Articolo 2 Caratteristiche tecniche e modalità di esecuzione del servizio**

Il servizio dovrà essere erogato attraverso una rete di esercizi convenzionati in possesso dei requisiti di cui al comma 3, dell'art. 285 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Il buono pasto deve consentire all'utilizzatore di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del buono stesso ed essere utilizzabile su tutto il territorio nazionale.

Il valore facciale del singolo buono pasto è di euro 9,40, IVA inclusa.

Durante la vigenza del contratto l'Autorità potrà stabilire di modificare il valore facciale del buono pasto. In tal caso l'aggiudicatario dovrà continuare ad erogare il servizio osservando tutte le condizioni contrattuali ivi previste ed il nuovo prezzo del buono sarà determinato attraverso un aumento del prezzo offerto in sede di gara proporzionale all'aumento del valore facciale del buono medesimo.

I buoni pasto devono riportare:

- la ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione;
- l'intestazione dell'Autorità ("Autorità Garante Concorrenza e Mercato  
Piazza G. Verdi 6/A – Roma");
- Cognome e Nome del dipendente dell'Autorità;
- il numero progressivo;
- il valore facciale;
- il termine temporale di utilizzo;
- uno spazio riservato alla apposizione della data di utilizzo, della firma dell'utilizzatore e del timbro dell'esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato;
- la dicitura "il buono pasto non è cumulabile, né cedibile, né commerciabile, né convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dall'utilizzatore".

La società fornitrice si impegna a rimborsare i buoni pasto scaduti e non utilizzati che verranno dall'Autorità restituiti entro 60 giorni dalla data di scadenza (indicata sul fronte del buono pasto), provvedendo all'emissione di note di credito, per lo stesso valore dei buoni scaduti, entro 30 giorni dalla loro ricezione. Le note di credito verranno dall'Autorità scalate dal pagamento delle successive fatture ovvero, in assenza di una successiva richiesta di

Timbro	Firma

approvvigionamento e quindi di una fattura utile, la società fornitrice provvede all'effettuazione di un accredito di pari importo a favore dell'Autorità.



### **Articolo 3 Stipulazione del contratto**

L'aggiudicatario, prima dell'affidamento del servizio dovrà produrre quanto di seguito indicato:

- la documentazione, in originale o copia autenticata nelle forme previste dagli artt. 18 e 19 del DPR n. 445/2000, che ha formato oggetto delle dichiarazioni rilasciate in sede di domanda di partecipazione e di offerta (su richiesta dell'Autorità);
- documento comprovante l'avvenuta costituzione della cauzione definitiva, pari al 10% dell'importo dell'appalto, secondo una delle modalità e nelle forme di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006.

L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nell'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006.

L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto avrà luogo decorsi trentacinque giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione di cui all'art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006, salva la possibilità di prevedere un termine minore in ragione della presenza di motivi di urgenza.

### **Articolo 4 Oneri contrattuali**

Sono a carico dell'aggiudicatario le spese di trasporto e di consegna nei locali dell'Autorità, nonché la copertura assicurativa del controvalore dei buoni, ed eventuali spese di missione del personale della società fornitrice addetto all'esecuzione contrattuale; l'I.V.A. applicata sulle fatture sarà a carico, come per legge, dell'Autorità.

### **Articolo 5 Obblighi dell'aggiudicatario nei confronti dei propri dipendenti**

L'aggiudicatario si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli adempimenti verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica,

Timbro	Firma

assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'aggiudicatario si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.



## **Articolo 6 Quinto d'obbligo**

Qualora nel corso di esecuzione del contratto occorresse un aumento od una diminuzione dell'entità del servizio richiesto, l'aggiudicatario sarà obbligato ad eseguire il servizio alle condizioni previste nel contratto, fino a variazioni che rientrino entro il 20% dell'importo dell'appalto. Oltre questo limite l'aggiudicatario avrà diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto senza titolo a risarcimento danni.

## **Articolo 7 Modalità di fornitura dei buoni pasto**

L'Autorità ordinerà i buoni pasto necessari alle proprie esigenze attraverso richieste periodiche di approvvigionamento, indicanti tra l'altro le quantità di buoni da consegnare, i riferimenti per la consegna e il dettaglio della fornitura (nominativi dei dipendenti e numero dei buoni per ciascuno di essi), che verranno trasmesse nelle forme tradizionali o per via telematica (casella di posta elettronica, sito Internet della società fornitrice, ecc.)

Entro le 48 ore dalla ricezione della richiesta di approvvigionamento, la società fornitrice dovrà dare comunicazione all'Autorità, a mezzo fax o altro mezzo idoneo, dell'avvenuta ricezione dell'ordine, del nominativo della persona responsabile della fornitura e della data prevista per la consegna.

La società fornitrice dovrà consegnare il quantitativo di buoni pasto indicato nella richiesta di approvvigionamento, del valore facciale specificato, entro e non oltre 7 giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine, ovvero entro il termine più breve al quale si è obbligata in sede d'offerta.

La distribuzione dei buoni pasto agli aventi diritto avverrà a cura dell'Autorità.

## **Articolo 8 Sostituzione degli esercizi convenzionati**

L'aggiudicatario si impegna a dare tempestiva comunicazione all'Autorità dell'eventuale chiusura o disdetta del convenzionamento di uno o più esercizi convenzionati posti entro la distanza di un Km dalla sede dell'Autorità sita in Roma, Piazza G. Verdi 6/A, calcolata come tragitto più breve percorribile a piedi, garantendo la sostituzione di tali esercizi, entro 30 giorni lavorativi dalla chiusura/disdetta, con altri esercizi nelle immediate vicinanze.

## **Articolo 9 Verifiche della corretta esecuzione delle prestazioni**

L'aggiudicatario si obbliga a consentire all'Autorità di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Timbro	Firma
--------	-------



## Articolo 10 Responsabilità dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario, per l'intera vigenza contrattuale, assume in proprio ogni responsabilità per danni causati a persone o cose dai propri dipendenti nel corso dello svolgimento delle prestazioni contrattuali.

## Articolo 11 Assicurazioni

L'aggiudicatario dovrà garantire, per tutta la durata del servizio, gli utilizzatori dei buoni pasto con le seguenti coperture assicurative:

- Polizza R.C.T. con un massimale unico di almeno 3.000.000,00 euro. La copertura assicurativa dovrà essere totalmente esente da franchigia e coprire la responsabilità dei ristoratori convenzionati verso gli utilizzatori di buoni pasto;
- Polizza ti infortuni con massimale di almeno 150.000,00 euro per persona in caso di morte e 150.000,00 euro per persona in caso di invalidità permanente. La copertura assicurativa, totalmente esente da franchigia, dovrà essere estesa al rischio "in itinere", ossia ai rischi connessi al trasferimento al e dall'esercizio convenzionato effettuato dai dipendenti dell'Autorità a piedi o con qualsiasi mezzo. Le garanzie di indennizzo dovranno riguardare anche i casi di intossicazione da cibo e/o bevande e comprendere gli eventi (morte o invalidità permanente) del fruitore del servizio connessi a malori, vertigini, aggressioni, eventi socio-politici compreso il terrorismo.

## Articolo 12 Modalità di pagamento

Il pagamento dei buoni pasto avverrà, tramite bonifico bancario presso l'Istituto bancario e sul conto corrente da indicare nella fattura, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della fattura medesima da parte dell'Autorità, detratte le eventuali penalità previste dall'art. 18 (*Penali*), dei presenti obblighi contrattuali.

Del giorno del ricevimento della fattura fa fede la segnatura apposta sulla stessa dal Protocollo dell'Autorità.

Il ritardo nei pagamenti, fermo restando il diritto della Società aggiudicataria al risarcimento nei termini di legge, non costituisce alcun titolo per l'interruzione della fornitura e dei servizi previsti nel contratto.

## Articolo 13 Durata e decorrenza del contratto

Il contratto avrà durata annuale, a decorrere dal 1 luglio 2012.

Alla scadenza è facoltà dell'Autorità richiedere all'aggiudicatario il rinnovo del servizio alle medesime condizioni per un'ulteriore annualità, con un preavviso di almeno trenta giorni

Timbro	Firma



rispetto alla data di scadenza del contratto stesso, laddove ritenuto opportuno e secondo la normativa vigente.

## Articolo 14 Domicilio legale

L'aggiudicatario ha l'obbligo di eleggere un domicilio legale per l'esecuzione del contratto, che sarà precisato nel contratto stesso.

Esso ha altresì l'obbligo di comunicare le variazioni del predetto domicilio.

In mancanza, le conseguenze del ritardo nell'esecuzione del servizio, dipendenti dal mancato tempestivo recapito della corrispondenza, saranno a carico dell'aggiudicatario.

## Articolo 15 Riservatezza

La società fornitrice s'impegna a garantire la massima riservatezza riguardo i dati e le informazioni di cui venisse a conoscenza durante lo svolgimento delle attività presso gli uffici dell'Autorità e ad assicurare le misure previste dal D.lgs. n. 196/2003.

## Articolo 16 Subappalto

L'aggiudicatario si obbliga a fornire direttamente ogni servizio previsto dal presente capitolato. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 116 D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163.

È consentito il subappalto delle prestazioni oggetto della presente procedura, nel rispetto delle condizioni e con le modalità previste dall'art. 118 D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

## Articolo 17 Risoluzione del contratto

L'Autorità si riserva, ai sensi dell'art. 1456 c.c., la facoltà di risolvere il contratto in qualunque momento, previa semplice comunicazione da inviare a mezzo lettera raccomandata (A/R), con effetto immediato e senza alcun genere d'indennità e compenso per l'aggiudicatario qualora, ad insindacabile giudizio dell'Autorità, le disposizioni prese ed i mezzi applicati per l'espletamento della fornitura oggetto della presente gara non corrispondano alle condizioni stabilite nei documenti di gara, il servizio sia erogato in modo qualitativamente non sufficiente, si siano verificate delle irregolarità, frodi e negligenze in genere, nei casi di sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse.

Automatica risoluzione interverrà in caso di violazione dell'art. 15 (*Riservatezza*) e nel caso in cui l'aggiudicatario (o uno dei partecipanti ad un R.T.I. o Consorzio) perda uno dei requisiti richiesti per l'ammissione alla presente gara.

In caso di risoluzione del contratto l'Autorità si riserva la facoltà di procedere ad aggiudicare il servizio oggetto della presente gara all'offerente classificatosi al secondo

Timbro	Firma
--------	-------



posto nella graduatoria, con la possibilità di scorrere la graduatoria stessa fino al migliore offerente fra quelli che hanno partecipato alla gara.

## Articolo 18 Penali

Qualora l'Autorità riscontri che, per qualsiasi motivo, il servizio non sia espletato nella sua interezza o non sia conforme a quanto previsto nei documenti di gara, provvederà a darne comunicazione all'aggiudicatario affinché provveda a sanare le irregolarità o le manchevolezze accertate. In caso di perdurare dell'inadempienza oltre 7 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione, sarà applicata una penale pari ad euro 100,00, per ogni contestazione effettuata, che verrà trattenuta, in un'unica soluzione, dal primo pagamento utile da disporre, a qualsiasi titolo, a favore della Società fornitrice.

Nel caso in cui la società fornitrice non provveda a consegnare i buoni pasto entro il termine di cui all'art. 7 (*Modalità di fornitura dei buoni pasto*) o nel minor termine indicato in sede di gara, l'Autorità potrà applicare una penale pari all'1% (unopercento) del prezzo dei buoni (al netto dell'Iva) consegnati in ritardo, per ciascun giorno di ritardo rispetto al termine stabilito.

Nel caso in cui la società fornitrice non provveda a sostituire, entro il termine di cui all'art. 8 (*Sostituzione degli esercizi convenzionati*), gli esercizi convenzionati che abbiano comunicato la chiusura o la disdetta del convenzionamento, l'Autorità potrà applicare una penale pari ad euro 100,00, per ciascun giorno di ritardo rispetto al termine stabilito.

Le inadempienze contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo verranno formalmente contestate alla Società fornitrice che, nel termine di 3 giorni dalla data della comunicazione, potrà presentare le proprie deduzioni. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, ad insindacabile giudizio dell'Autorità, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia pervenuta nei termini fissati, saranno applicate alla Società fornitrice le sanzioni sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'applicazione delle penali non preclude all'Autorità di richiedere il risarcimento per l'eventuale maggior danno e la facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell'art. 17 "Risoluzione del contratto".

## Articolo 19 Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Inoltre, ai sensi dell'art. 3 comma 7 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, l'operatore economico deve comunicare all'Autorità:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;

Timbro	Firma
--------	-------



- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti "dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica" (cfr. articolo 3, comma 7 come modificato dall'articolo 7, comma 1, lett. a), n. 6 del d.l. n. 187/2010).

La comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura.

L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui all'art. 3 comma 7 della legge 13 agosto 2010, n. 136, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro (art. 6, comma 4, della legge n. 136/2010).

## **Articolo 20 Foro competente**

In caso di controversie non componibili in sede extragiudiziale, il foro competente sarà quello di Roma.

## **Articolo 21 Disposizioni finali**

Per quanto non previsto dal presente documento e dagli altri documenti di gara si rinvia alle vigenti disposizioni di legge in materia ed a quelle del regolamento disciplinante l'autonomia contabile dell'Autorità.

## **Articolo 22 Clausola Compromissoria**

Il contratto che regolerà l'appalto non conterrà la clausola compromissoria di cui all'art. 241, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 163/2006 recante disposizioni in materia di arbitrato.

Timbro	Firma
--------	-------